

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2826 e 2007-A

Relazione orale
Relatore BOBBIO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2005

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*)

d'iniziativa dei senatori DELOGU, BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, MUGNAI, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, BUCCIERO, VALDITARA, SERVELLO, BOBBIO, KAPPLER, DE CORATO, MEDURI, COLLINO, SPECCHIA, TOFANI, BONGIORNO, FLORINO, PELLICINI, PALOMBO, DANIELI Paolo, BALBONI, DEMASI, MULAS, MENARDI e MASSUCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2004

(*) Disegno di legge fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo Alleanza Nazionale nella 566^a seduta del 17 marzo 2004.

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di
pubblico ufficiale (2007)

**d’iniziativa dei senatori SALERNO, BEVILACQUA, BONATESTA,
MEDURI, PACE, PEDRIZZI, NANIA, ASCIUTTI, BALBONI,
BASILE, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO, BONGIORNO,
BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO,
COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU,
DEMASI, FABBRI, FLORINO, GUBETTI, GRILLOTTI,
IOANNUCCI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MALAN, MANFREDI,
MASSUCCO, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NESSA,
PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SAMBIN,
SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, ULIVI,
VALDITARA e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2003

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2826

INDICE

Parere della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4

Disegni di legge:

- n. 2826, testo d’iniziativa dei senatori Delogu ed altri e
testo proposto dalla Commissione » 5
- n. 2007, d’iniziativa del senatore Salerno ed altri . . . » 6

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCKETTO)

11 maggio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2826, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Esaminato, altresì, il disegno di legge n. 2007, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che sarebbe preferibile che la reintroduzione nel codice penale della fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale fosse operata mediante un nuovo articolo recante la numerazione «articolo 341» e condizionato inoltre alla riformulazione dell'articolo 2 del disegno di legge come ulteriore comma del nuovo articolo del codice penale, assicurando in tal modo la necessaria conoscibilità dell'ambito di applicazione della fattispecie penale così reintrodotta.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEI SENATORI DELOGU ED ALTRI
—

Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 1.

1. All'articolo 597 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata e si procede d'ufficio se il delitto di cui all'articolo 594 è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni».

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Introduzione del reato di oltraggio agli appartenenti alle forze di polizia

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 341. - (Oltraggio). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un appartenente a forza di polizia, in presenza del medesimo e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno quando il fatto avvenga alla presenza di una o più persone estranee all'ufficio di appartenenza della persona offesa.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è della reclusione fino a due anni».

Soppresso

DISEGNO DI LEGGE N. 2007

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SALERNO ED ALTRI

Art. 1.

(Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale)

1. Dopo l'articolo 342 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 342-bis. - *(Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale)*. - Chiunque offenda l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telefonica o altro mezzo telematico o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale ed a causa delle sue funzioni.

Le pene sono aumentate, in misura non eccedente i due terzi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, quando il fatto è commesso con violenza o minacce ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 342-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai pubblici ufficiali che, inquadrati nell'ordinamento dello Stato, esercitano una pubblica funzione giudiziaria, di tutela e di protezione civile e militare del cittadino e del territorio nazionale, escludendo espressamente la figura di cui al secondo comma dell'articolo 357 del codice penale.

Art. 3.

(Non punibilità)

1. Le disposizioni dell'articolo 342-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, previsto come reato, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni o abbia posto in essere comportamenti non consentiti dall'ordinamento giuridico. In tale caso si integra la circostanza esimente prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

